

AVVISO PUBBLICO

FSE + 2021/2027 – SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2025/2026 - MISURA NIDI GRATIS - APPROVAZIONE AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI ADESIONE AL PROGETTO PER LE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE DEL TERRITORIO COMUNALE VISTI:

- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- la Decisione della Commissione C (2022) n. 6089 del 19.08.2022 che approva il programma regionale "PR Toscana FSE+ 2021-2027", per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1016 del 12 settembre 2022 con la quale è stato preso atto del testo del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata Decisione;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 122 del 20 febbraio 2023 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Regionale FSE+ 2021-2027;
- la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro;
- il Regolamento Regionale di attuazione dell'art. 4 bis della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 in materia di servizi educativi per la prima infanzia approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regione Toscana (D.P.G.R.) n. 41/R del 31 luglio 2013;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 253 del 03-03-2025, che approva gli elementi essenziali di uno specifico avviso regionale finalizzato a sostenere la frequenza dei bambini e delle bambine nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno educativo 2025/2026, adottata ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07 aprile 2014;
- il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n.4591 del 05/03/2025, modificato dal D.D.R.T. n.4808 del 11/03/2025, avente per oggetto FSE+ 2021/2027 Avviso Pubblico per il sostegno della frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia per l'anno educativo 2025/2026 – Misura NIDI GRATIS;

RICHIAMATI:

- la Deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 20.03.2025 con oggetto FSE + 2021/2027 - AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2025-2026 - MISURA NIDI GRATIS - ADESIONE con cui questo Ente ha manifestato la volontà di aderire alla Misura "Nidi Gratis";
- la Determina dirigenziale n. 247 del 04.04.2025 di approvazione dell'Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazione di interesse da parte delle strutture educative private accreditate per l'anno educativo 2025/2026 con sede nel territorio comunale all'adesione alla Misura regionale NIDI GRATIS di cui al D.D.R.T. n. 4591 del 05/03/2025, modificato dal D.D.R.T. n.4808 del 11/03/2025;

il Comune di San Gimignano pubblica il presente Avviso Pubblico:

Art. 1 – FINALITÀ

a) Il presente Avviso Pubblico è finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse da parte dei titolari/gestori dei servizi educativi della prima infanzia (3-36 mesi) accreditati con il Comune di San Gimignano all'adesione alla Misura Regionale NIDI GRATIS di cui al D.D.R.T. n. 4591 del 05.03.2025 (Allegato n. 5), modificato dal D.D.R.T. n. 4808 del 11.03.2025 (Allegato n. 6) e alla stipula di apposita convenzione (Allegato n. 3) con l'Amministrazione comunale per la promozione e il sostegno nel territorio regionale della Toscana della frequenza dei bambini nei servizi educativi regionali per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno educativo 2025/2026.

b) lo scopo del presente Avviso Pubblico è il miglioramento dell'accesso ai servizi educativi regionali per la prima infanzia (3-36 mesi) di qualità, pubblici e privati accreditati di cui al D.P.G.R. 30 luglio 2013, n. 41/R per tutti i bambini, soprattutto per i più bisognosi, con l'obiettivo di difenderne i diritti, prevenire e combattere la povertà educativa e l'esclusione sociale e promuovere le pari opportunità nell'anno educativo 2025/2026. L'educazione e la cura nei primi anni di vita pongono le basi per un successivo apprendimento e sono un investimento efficace nell'istruzione e nella formazione, in una prospettiva lifelong learning.

Art. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

a) Possono presentare la domanda per la manifestazione di interesse all'adesione alla Misura Regionale NIDI GRATIS di cui al D.D.R.T. n. 4591 del 05/03/2025, modificato dal D.D.R.T. n.4808 del 11/03/2025 e alla stipula di apposita convenzione con questa Amministrazione comunale **i titolari e/o gestori di servizi educativi per la prima infanzia** (nidi d'infanzia, spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare) - le cui tipologie sono contemplate dal Regolamento Regionale di attuazione dell'art. 4 bis della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regione Toscana (D.P.G.R.) n. 41/R del 31 luglio 2013 e ss.mm.ii.- che operino nel territorio del Comune di San Gimignano e **che siano autorizzati ed accreditati al momento della pubblicazione del presente Avviso Pubblico** ai sensi del richiamato D.P.G.R. e ss.mm.ii. come integrato dalla disciplina comunale vigente.

b) I servizi devono inoltre:

- possedere **requisiti di solidità economica, patrimoniale e gestionale**, a garanzia della continuità della convenzione da stipulare e a tutela degli utenti;
- possedere **i requisiti per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione** ai sensi della normativa vigente in materia;
- non essere stati coinvolti, a qualsiasi titolo, nei delitti di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del Codice Penale;
- impiegare nei Servizi in titolarità e/o in gestione educatori ed operatori che non siano stati coinvolti, a qualsiasi titolo, nei delitti di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del Codice Penale;

c) Una volta raccolte le manifestazioni d'interesse il Comune di San Gimignano provvederà ad individuare i titolari/gestori con i quali sottoscrivere le convenzioni in ottemperanza a quanto previsto dal D.D.R.T. n. 4591 del 05/03/2025, modificato dal D.D.R.T. n.4808 del 11/03/2025. Le convenzioni che si instaureranno a seguito di tale procedura avranno la durata dell'anno educativo 2025/2026, **da settembre 2025 a luglio 2026.**

Art. 3 – DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

a) La Misura NIDI GRATIS prevede un sostegno attraverso l'applicazione di uno sconto per la frequenza dei servizi per la prima infanzia (comunali, privati accreditati o pubblici non comunali accreditati) ai genitori/tutori richiedenti, con modalità indiretta di erogazione da parte della Regione Toscana al Comune e all'Unione di Comuni ove hanno sede i servizi educativi, per conto del destinatario.

b) Ritenendo necessario integrare le risorse pubbliche destinate alle politiche di sostegno alle famiglie, l'azione è realizzata in sinergia con la misura c.d. "Bonus asilo nido INPS", che prevede la corresponsione di un rimborso a copertura delle rette relative alla frequenza di un asilo nido, differenziato in funzione dell'ISEE.

c) **Destinatari della Misura sono i bambini e le bambine in età utile per la frequenza di servizi per la prima infanzia fino a 3 anni (eccetto i casi indicati al punto 5. dell'art. 2 dell'Avviso Regionale) residenti in un comune della Toscana, i cui nuclei familiari siano in possesso di un ISEE fino a € 35.000 (o fini ad altro diverso valore stabilito dalla Regione Toscana) in corso di validità e con DSU correttamente attestata.** Il requisito della residenza del/la bambino/a dovrà essere posseduto al momento della presentazione della domanda da parte del genitore/tutore. Nel caso si verifichi, successivamente alla presentazione della domanda e comunque durante l'anno educativo 2025/2026, il cambio della residenza verso un comune non facente parte della Regione Toscana, il richiedente è escluso con effetto irretroattivo dal beneficio.

d) L'intervento regionale ha ad oggetto **l'abbattimento**, per i bambini e le bambine per i quali i genitori/tutori presentano domanda e ai quali viene assegnato il contributo, **della quota che eccede il contributo rimborsabile da INPS** ("Bonus asilo nido INPS" di cui all'articolo 1, comma 355, L. 11 dicembre 2016, n. 232 e ss.mm.ii) **fino ad un massimo di € 800.**

L'importo della retta/tariffa che supera € 800 mensili rimane in carico del richiedente.

e) **L'importo massimo riconoscibile come "sconto per la frequenza"** per ciascun bambino e bambina destinatario/a ammonta a un massimo di € **527,27 per ciascuna mensilità, per un massimo di 11 mensilità** complessive dell'anno educativo 2025/2026, **da settembre 2025 a luglio 2026** e questo sia che venga presentata la domanda per il "Bonus asilo nido INPS", sia che non venga presentata. Non è ammissibile l'applicazione degli sconti per le tariffe/rette relative alla frequenza per il mese di agosto 2026.

f) Con riferimento alla misura nazionale "Bonus asilo nido INPS", con l'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni e integrazioni, sono state introdotte nuove modalità di erogazione della prestazione, prevedendo l'erogazione di un contributo mensile erogato da INPS, a copertura della spesa sostenuta dalle famiglie per il pagamento della singola tariffa/retta, nei seguenti limiti:

- **ISEE minorenni da 0 fino a € 25.000,00:** di norma fino ad un massimo di € 272,73 mensili per 11 mensilità; con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell'ISEE rientrante in tale fascia, fino ad un massimo di € 327,27;

- **ISEE minorenni da € 25.000,001 fino a 35.000,00:** di norma fino ad un massimo di € 227,27 mensili per 11 mensilità; con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell'ISEE rientrante in tale fascia, fino ad un massimo di € 327,27.

g) Diversamente da quanto previsto per il "Bonus asilo nido INPS", è ammessa la riduzione delle rette/tariffe oltre che per la frequenza dei nidi d'infanzia, anche degli spazi gioco e dei servizi educativi in contesto domiciliare; anche per queste ultime due tipologie di servizi, per la riduzione delle tariffe e delle rette, valgono i limiti e le modalità sopra riportate. Esclusivamente per queste due tipologie di servizi possono essere soggette a sconto anche le quote di tariffe/rette inferiori a € 327,27, € 272,73 e € 227,27 mensili fino ad un massimo di € 527,27 per ciascuna mensilità. Qualora INPS preveda espressamente con il proprio bando 2025 di valutare ammissibili ai fini del Bonus nazionale le rette per la frequenza anche di tali tipologie di servizi, si terrà conto di tale decisione ai fini del calcolo del contributo regionale spettante.

h) Le risorse di questa Misura Regionale NIDI GRATIS **non possono essere utilizzate per la copertura di eventuali costi aggiuntivi** (quali ad esempio preiscrizione, iscrizione, refezione) se non compresi all'interno della tariffa/retta.

i) **Le variazioni in aumento** della tariffa/retta mensile **applicate** durante l'anno educativo o comunque **successivamente all'accoglimento delle domande dei genitori/tutori**, corrispondente alla data del provvedimento di impegno dei contributi alle amministrazioni comunali, **non possono in alcun caso determinare un incremento del contributo regionale e comunitario**; rientrano in questa casistica anche le modifiche dell'orario di frequenza o il ricalcolo della quota a seguito di variazione dell'ISEE del nucleo familiare o l'esaurimento dei fondi del "Bonus asilo nido INPS".

j) **In caso di rinuncia al contributo regionale** il genitore/tutore **decade** dal **beneficio** riconosciuto dalla Regione Toscana, **a decorrere dalla mensilità dallo stesso indicata**;

k) **In caso di ritiro** dall'iscrizione o dalla frequenza del minore, il genitore/tutore **decade** dal **beneficio** riconosciuto dalla Regione Toscana.

l) Il sostegno di cui al presente avviso viene riconosciuto al compimento dei 3 anni nel caso di bambini e bambine che:

- continuano a frequentare il servizio per la prima infanzia fino al termine dell'anno educativo;
- per comprovati motivi di fragilità certificata, continuano ad usufruire del servizio.

m) la Regione garantisce al soggetto titolare del servizio il riconoscimento del contributo regionale, limitatamente alla quota dello sconto, per le due mensilità immediatamente successive all'ultima per la quale è stata pagata la quota a carico delle famiglie; decorse tali due mensilità senza che sia intervenuto il pagamento da parte delle famiglie, il contributo regionale non potrà essere riconosciuto anche in presenza dei 5 giorni minimi di frequenza richiesta ed il soggetto titolare è tenuto pertanto a interrompere l'applicazione degli sconti regionali; al verificarsi di tale mancato pagamento da parte delle famiglie:

m.1) il servizio privato accreditato comunica tempestivamente a questa amministrazione comunale, il mancato pagamento, delle precedenti due mensilità, per gli adempimenti di propria competenza;

m.2) questa amministrazione comunale comunica tempestivamente al settore regionale competente il verificarsi di tale omesso pagamento di due mensilità, sia per i servizi privati accreditati che per i servizi di cui essa è titolare, al fine dell'adozione dei necessari provvedimenti di revoca del contributo

La revoca del contributo decorre a far data dalla prima mensilità di omesso pagamento; il soggetto titolare del servizio applica nuovamente gli sconti previsti dal provvedimento regionale di assegnazione dei contributi, dalla mensilità successiva a quella di avvenuta regolarizzazione da parte delle famiglie dei pagamenti delle mensilità pregresse; l'ulteriore mancato pagamento delle somme dovute determina la revoca definitiva del contributo regionale assegnato e l'obbligo per i soggetti titolari di interrompere l'applicazione degli sconti; per le due ultime mensilità di frequenza previsti in sede di domanda l'omesso pagamento è accertato alla data massima del 15/09/2026.

n) I benefici di cui al presente avviso non sono cumulabili con le detrazioni fiscali previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Art. 4 – ULTERIORI CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO

a) I contributi sono riconosciuti per intero a fronte della frequenza del minore iscritto nei servizi pubblici e privati, **per almeno 5 giorni nell'arco del mese**. Nel caso di un numero di presenze per ciascuna mensilità inferiore a 5 giorni, i beneficiari dei contributi regionali possono dimostrare, con la documentazione probatoria utile allo scopo, le assenze dal servizio, unicamente se riguardanti i bambini e le bambine e se:

a.1) dimostrate mediante certificato medico che attesti il periodo effettivo di assenza per malattia;

a.2) conseguenti a referto di pronto soccorso, per ricovero ospedaliero, day hospital o necessarie per lo svolgimento di terapie salvavita, oncologiche o riabilitative e dei giorni di assenza causati dagli effetti collaterali di tali terapie.

Tale documentazione non può essere in alcun caso prodotta mediante dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000. I giorni di assenza documentati per le motivazioni di cui sopra sono considerati come presenza.

b) La documentazione relativa alle assenze per le motivazioni di cui al punto precedente dovrà essere resa disponibile a questa Amministrazione comunale. Per tutto l'anno educativo, i mesi complessivi di assenza per le motivazioni sopra riportate possono essere:

b.1) fino ad un massimo di due, anche non continuativi, nel caso delle assenze per malattia di cui al punto a.1);

b.2) fino ad un massimo di quattro, anche non continuativi, nel caso delle assenze per le motivazioni di cui al punto a.2).

c) La deroga fino ad un massimo di quattro mensilità sussiste inoltre, senza obbligo di motivazione, per tutti i bambini e le bambine in possesso dell'attestazione di cui alla legge 104/1992 o di invalidità. Nel caso di assenze riconducibili alle motivazioni di cui ai punti a.1) e a.2) per lo stesso/a bambino/a, il numero massimo di mesi che si possono riconoscere è pari comunque a 4.

d) Il riconoscimento del contributo è comunque vincolato alla permanenza dell'iscrizione al servizio del minore.

e) Di tali assenze i servizi privati accreditati assicurano la tempestiva comunicazione formale a questa Amministrazione comunale – Ufficio Istruzione con le modalità stabilite nella convenzione.

Sono parimenti da considerare come presenze, le assenze dovute alla chiusura dei servizi per la prima infanzia disposte con ordinanza comunale o regionale

Art. 5 – TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

a) La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dai soggetti interessati utilizzando **l'apposito modulo di domanda di partecipazione** (Allegato n. 1) predisposto dall'Ufficio Istruzione del Comune di San Gimignano e allegato al presente Avviso Pubblico **completo degli allegati obbligatori indicati nella domanda stessa**. La mancanza degli allegati è causa di esclusione.

b) La domanda di partecipazione **completa degli allegati obbligatori**, debitamente compilati e **sottoscritti digitalmente** dal Legale Rappresentante, dovranno pervenire **entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 14 aprile 2025** esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: comune.sangimignano@postacert.toscana.it

c) L'oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: **MISURA REGIONALE NIDI GRATIS A.E. 2025/2026 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

L'omessa trasmissione con esito positivo di consegna di tale documentazione è causa di esclusione. Il mancato ricevimento di tale documentazione non è imputabile al Comune e rimane nella responsabilità del soggetto che lo invia.

d) **Unitamente al modulo di domanda di adesione** all'Avviso Pubblico del Comune di San Gimignano per la Misura regionale NIDI GRATIS a.e. 2025/2026 (Allegato n. 1), il servizio privato accreditato dovrà inviare anche l'atto unilaterale di impegno (Allegato n. 2) al quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- d.1) l'elenco degli importi delle rette applicate, con l'indicazione dell'orario di frequenza e di tutte le condizioni che ne determinano una possibile variazione in aumento o in diminuzione;
- d.2) gli importi, se previsti, richiesti all'utenza per la preiscrizione o l'iscrizione al servizio, non riconosciuti ai fini dei contributi regionali;
- d.3) gli importi richiesti all'utenza per la refezione, se calcolata separatamente dalla retta, non riconosciuti in tal caso ai fini dei contributi regionali;
- d.4) il modulo regionale Allegato G (Allegato n. 4) compilato e sottoscritto con firma digitale dal Legale Rappresentante;

Art. 6 – VERIFICHE SULL'AUMENTO DELLE RETTE/TARIFE DEI SERVIZI PRIVATI ACCREDITATI

a) Durante l'istruttoria delle domande di partecipazione all'Avviso regionale di cui al D.D.R.T. n. 4591 del 05/03/2025, modificato dal D.D.R.T. n.4808 del 11/03/2025 presentate dalle amministrazioni comunali interessate, **il Settore regionale competente verificherà l'eventuale incremento delle tariffe mensili deciso dalle Amministrazioni comunali stesse e dai soggetti titolari dei servizi privati accreditati per l'anno educativo 2025/2026 rispetto all'anno educativo 2024/2025.**

b) **La percentuale di incremento** delle tariffe/rette di ciascun titolare dei servizi, **sarà calcolata come media di tutte le variazioni** (in aumento, in diminuzione, in invarianza di ogni modulo orario/fascia ISEE); per tale motivazione, ai fini del calcolo della media dell'incremento per l'a.e. 2025/2026 rispetto all'a.e. 2024/2025, nell'Allegato G dell'Avviso regionale sopra richiamato (Allegato 4 al presente Avviso comunale) dovranno essere riportate le tariffe di tutti i servizi per ogni modulo orario (o fascia ISEE nel

caso delle Amministrazioni comunali), anche considerandosi le possibili riduzioni ed esenzioni, sia per quelli in cui sia stata previsto un aumento, sia per quelli per i quali non vi sia stato alcun incremento.

c) L'incremento medio delle tariffe/rette superiore alle percentuali di seguito riportate comporterà per i servizi comunali e privati accreditati che applicano tale aumento, l'esclusione irrevocabile dal successivo bando avente ad oggetto la misura prevista dal presente avviso per l'anno educativo 2025/2026. Eventuali ulteriori penalizzazioni su contributi finalizzati al sistema dei servizi per la prima infanzia potranno essere previste in altri atti regionali.

c.1) Incremento ammissibile a parità di orario di frequenza del servizio: verrà verificato se sia previsto un incremento medio delle rette/tariffe, a parità di orario di frequenza del servizio, superiore alla crescita media registrata nel 2024 dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, che risulta pari al 1,0%. Qualora si verifichi, a parità di orario di frequenza del servizi, un incremento superiore al 1,0%, si applicherà l'esclusione dal futuro bando sopra previsto. Esclusivamente qualora il soggetto titolare del servizio non abbia disposto alcun incremento delle tariffe/rette dei servizi per l'anno educativo 2024/2025 la percentuale del 1,0% sopra indicata viene rideterminata al 6,7% (quale somma delle percentuali dell'indice nazionale dei prezzi al consumo 5,7% per l'anno 2023 e 1,0% per l'anno 2024); la percentuale del 6,7% risulta esclusivamente in tale caso quale incremento massimo consentito per non incorrere nella esclusione dai futuri bandi sopra specificata. Non si tiene conto della invariabilità da più anni delle tariffe applicate per la frequenza dei servizi per la prima infanzia da parte delle amministrazioni comunali e dei titolari dei servizi privati accreditati interessati.

c.2) Incremento ammissibile in caso di aumento dell'orario di servizio giornaliero: verrà verificato, nel caso dell'aumento dell'orario effettivo di servizio giornaliero uguale o superiore a 60 minuti, se l'incremento delle rette/tariffe non sia superiore al 20% di quelle previste nell'anno educativo 2024/2025 per ogni ora di apertura giornaliera aggiuntiva; qualora tale incremento sia superiore al 20% per ogni ora aggiuntiva, si applicherà l'esclusione dai futuri bandi sopra prevista.

c.3) Incremento ammissibile in caso di trasformazione da spazio gioco a nido d'infanzia: verrà verificato, nel caso di tale trasformazione, se l'incremento delle rette/tariffe applicate nel nuovo nido d'infanzia non sia superiore al 40% di quelle previste nell'anno educativo 2024/2025 per lo spazio gioco; qualora tale incremento sia superiore al 40%, si applicherà l'esclusione dai futuri bandi sopra prevista. Nel caso in cui tale trasformazione sia effettuata per servizi a titolarità comunale tale deroga si applica esclusivamente se essa sia espressamente in un provvedimento comunale e qualora nell'anno educativo 2024/2025, fossero stati presenti sul territorio comunale solo spazi gioco.

c.4) Incremento ammissibile qualora nelle tariffe/rette vengano ricompresi per la prima volta nell'anno educativo 2025/2026 anche gli importi previsti per la refezione, diversamente da quanto previsto nell'anno educativo 2024/2025: verrà verificato, nel caso di tale decisione, se l'incremento delle rette/tariffe applicate non sia superiore al 40% di quelle previste nell'anno educativo 2024/2025; qualora tale incremento sia superiore al 40%, si applicherà l'esclusione dai futuri bandi sopra prevista.

c.5) Incremento ammissibile qualora il servizio applichi il nuovo CCNL Aninsei: è consentito per i servizi che dimostreranno l'applicazione di tale nuovo contratto un aumento

aggiuntivo ammissibile del 12,54% oltre all'indice nazionale dei prezzi al consumo sopra indicato.

d) Restano escluse dalla valutazione dell'incremento delle rette/tariffe le ipotesi di decadenza delle convenzioni tra amministrazioni comunali e servizi privati accreditati per l'a.e. 2025/2026 rispetto a quanto previsto nell'a.e. 2024/2025, che determinino un incremento delle rette effettive del servizio privato accreditato per l'a.e. 2025/2026 a causa della cancellazione del contributo comunale previsto per lo stesso nell'a.e. 2024/2025 per la finalità di riduzione di tale importo. L'eventuale decadenza delle convenzioni deve essere segnalata nell'allegato G.

e) Ai fini della valutazione dell'eventuale incremento delle tariffe/rette dei servizi privati accreditati, le amministrazioni comunali utilizzano l'allegato G ed i dati eventualmente disponibili agli atti dell'ufficio e formalmente comunicati in precedenza dai relativi soggetti titolari.

f) Nel caso di accertata sussistenza di tipologie diverse di rideterminazione in aumento delle tariffe, sarà presa in considerazione, ai fini dell'applicazione della esclusione dai futuri bandi sopra prevista, la condizione più favorevole al beneficiario tra quelle sopra citate.

Art. 7 – MOTIVI DI ESCLUSIONE

a) Le istanze saranno escluse nel caso in cui:

- siano pervenute oltre il termine previsto (ovvero **ore 10:00 del giorno 14 aprile 2025**);
- non siano sottoscritte digitalmente dal Legale Rappresentante;
- siano mancanti di uno o più allegati obbligatori;
- contengano dati inseriti in forma ambigua o incompleta;
- sia rilevata la mancanza dei requisiti di partecipazione previsti;
- siano rilevati elementi non veritieri ad un successivo controllo.

b) L'Ufficio Istruzione del Comune di San Gimignano si riserva la facoltà di richiedere eventuali integrazioni o chiarimenti ad esito dell'istruttoria della documentazione entro un termine perentorio di 5 (cinque) giorni solari per la risposta in assenza della quale la richiesta di adesione non sarà accolta.

Art. 8 – INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI/GESTORI DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ADESIONE ALLA MISURA REGIONALE

a) Al termine dell'istruttoria delle istanze ricevute, l'Ufficio Istruzione del Comune di San Gimignano predisporrà l'elenco, approvato con apposita determinazione dirigenziale, dei servizi educativi per la prima infanzia privati accreditati che hanno manifestato l'adesione alla Misura Regionale NIDI GRATIS a.e. 2025/2026 e alla relativa convenzione con il Comune di San Gimignano e che non siano stati motivatamente esclusi.

Art. 9 – OBBLIGHI

a) I servizi privati accreditati individuati all'art. 8 dovranno sottoscrivere con il Comune di San Gimignano un'apposita convenzione, il cui schema è allegato al presente Avviso Pubblico (Allegato n. 3), che avrà la durata dell'anno educativo 2025/2026, da settembre 2025 a luglio 2026. La convenzione sarà stipulata in prossimità dell'inizio dell'a.e. 2025/2026.

b) A seguito della stipula della convenzione i servizi privati accreditati dovranno:

- I. trasmettere **entro e non oltre il 01/07/2025** a questa Amministrazione comunale – Ufficio Istruzione, con le modalità indicate nella convenzione stessa, **l'elenco** delle bambine e dei bambini **iscritti/e** al servizio per **l'a.e. 2025/2026** con la effettiva disponibilità del posto; il servizio privato accreditato **assicura tempestivamente gli aggiornamenti di tale elenco**, anche sulla base di rinunce all'iscrizione o ritiri dalla frequenza;
- II. registrare adeguatamente la presenza dei bambini frequentanti sull'apposito registro allegato alla convenzione (**Allegato D** della convenzione) per tutta la sua durata ai fini della **rilevazione mensile delle presenze**. Tale registro dovrà essere reso disponibile al Comune di San Gimignano nelle modalità stabilite nella convenzione stessa ai fini degli eventuali successivi controlli disposti dalla Regione Toscana con la tempistica e le modalità di cui all'articolo 10 D.D.R.T. n. 4591 del 05/03/2025, modificato dal D.D.R.T. n.4808 del 11/03/2025 (Allegati n. 5 e n.6);
- III. tenere a disposizione del Comune di San Gimignano e conservare presso la struttura frequentata dai bambini beneficiari copia delle fatture/ricevute emesse nei confronti degli utenti coinvolti dalle azioni di cui al presente Avviso Pubblico, unitamente alla copia dei relativi giustificativi di pagamento;
- IV. **emettere i giustificativi di spesa** (fatture o altro documento contabile/fiscale dal valore probatorio equipollente) per un importo **al lordo del bonus INPS** e degli sconti derivanti dall'accesso ai benefici di cui all'Avviso Regionale oggetto del presente Avviso comunale (e non al netto degli sconti);
- V. **riscuotere**, dai genitori/tutori beneficiari della Misura NIDI GRATIS a.e. 2025/2026, **la somma prevista al netto dello sconto attribuito ai beneficiari individuati dalla Regione** con apposito decreto dirigenziale regionale; la mancata applicazione di questi sconti determina, oltre all'obbligo di restituzione ai genitori/tutori, il mancato rimborso da parte dell'amministrazione comunale;
- VI. **inviare entro il 31 gennaio 2026** (per le mensilità da settembre 2025 a gennaio 2026) **ed entro il 30 settembre 2026** (per le mensilità da febbraio a luglio 2026) al Comune di San Gimignano **la richiesta di erogazione del contributo per conto degli assegnatari a seguito delle fasi di monitoraggio intermedio prima e monitoraggio finale poi**, utilizzando l'apposito modello regionale Allegato E dell'Avviso regionale oggetto del presente Avviso comunale (**Allegato E** anche della convenzione), in ragione dell'autorizzazione alla riscossione degli sconti stabiliti nel decreto dirigenziale regionale di cui al punto precedente, accordata in sede di presentazione della domanda;
- VII. inviare al Comune di San Gimignano la richiesta di erogazione del contributo per conto degli assegnatari, sempre utilizzando apposito modello di cui **all'Allegato E** della convenzione, alle **scadenze intermedie** fissate tra settembre 2025 e settembre 2026 che verranno stabilite dall'Amministrazione comunale in aggiunta alle due scadenze previste dall'Avviso Regionale di cui al D.D.R.T. n. 4591 del 05/03/2025, modificato dal D.D.R.T. n.4808 del 11/03/2025 al fine di garantire la sostenibilità economica e finanziaria dei servizi privati accreditati, tenuti ad applicare lo sconto delle rette a partire dalla mensilità di settembre 2025;
- VIII. conservare tutta la documentazione relativa all'adesione alla Misura regionale NIDI GRATIS per l'anno educativo 2025/2026 fino al termine di 10 anni dalla rendicontazione finale del contributo;
- IX. rispettare gli impegni previsti a loro carico dalla convenzione.

c) I servizi privati accreditati individuati all'art. 8 si obbligheranno altresì al rispetto di quanto previsto a loro carico dall'Avviso Pubblico Regionale di cui al D.D.R.T. n. 4591 del 05/03/2025, modificato dal D.D.R.T. n.4808 del 11/03/2025.

d) Il presente Avviso Pubblico non vincola in alcun modo l'Amministrazione comunale che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'attivazione delle convenzioni per l'adesione al progetto. Le dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità e l'interesse ad aderire alla Misura Regionale NIDI GRATIS a.e. 2025/2026 e a stipulare una convenzione

relativa a tale misura regionale con l'amministrazione comunale. Nel caso in cui i requisiti richiesti, pur posseduti alla data della manifestazione di interesse o all'avvio del rapporto convenzionale, vengano successivamente perduti, la convenzione sarà interrotta.

Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- a) Il Titolare del trattamento dei dati personali relativi al presente Avviso Pubblico è il Comune di San Gimignano.
- b) Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione comunale verrà in possesso in esecuzione del presente Avviso saranno trattati nel rispetto del D. Lgs n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii, e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per le finalità connesse alla procedura in oggetto.
- c) L'informativa completa è disponibile sul sito istituzionale del Comune al seguente URL: <https://www.comune.sangimignano.si.it/it/privacy>

Art. 11 – NORME FINALI

- a) Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso Pubblico di fa riferimento all'Avviso Regionale di cui D.D.R.T. n. 4591 del 05/03/2025, modificato dal D.D.R.T. n.4808 del 11/03/2025.

Art. 12 – PUBBLICITÀ

- a) Il presente Avviso Pubblico viene affisso all'Albo Pretorio online ed è altresì reperibile sul sito istituzionale del Comune di San Gimignano al seguente URL: <https://www.comune.sangimignano.si.it>

Art. 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- a) Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi il Responsabile del Procedimento è stato individuato nel Dott. Valerio Bartoloni, Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona.

Art. 14 – INFORMAZIONI

- a) Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Istruzione: istruzione@comune.sangimignano.si.it 0577/990311-381

Art. 15 – ALLEGATI

- a) I seguenti allegati sono parte integrante e sostanziale del presente atto:
- Allegato n. 1 – Modulo Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico del Comune di San Gimignano per la Misura regionale NIDI GRATIS per l'a.e. 2025/2026
 - Allegato n. 2 – Modulo regionale Atto unilaterale di impegno per l'adesione alla Misura regionale NIDI GRATIS per l'a.e. 2025/2026 (Allegato B del D.D.R.T. n.4591 del 05/03/2025, modificato dal D.D.R.T. n.4808 del 11/03/2025);
 - Allegato n. 3 – Schema di Convenzione con il Comune di San Gimignano per l'adesione alla Misura regionale NIDI GRATIS per l'a.e. 2025/2026 completo di allegati;
 - Allegato n. 4 – Tabella Allegato G del D.D.R.T. n. 4591 del 05/03/2025, modificato dal D.D.R.T. n.4808 del 11/03/2025;

Allegato C

- Allegato n. 5 – D.D.R.T. n. 4591 del 05/03/2025;
- Allegato n. 6 – D.D.R.T. n. 4808 del 11/03/2025;

San Gimignano,